

Pubblicato il 12/06/2019

N. _____ REG.PROV.CAU.
N. _____ REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale _____, proposto da

_____, rappresentata e difesa dall'**avvocato Sirio Solidoro**, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;*contro*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Miur - Dipartimento Istruz. e Formaz. Dir.Gen., _____;

);

nei confronti

_____ non costituite in giudizio;

*per l'annullamento**previa sospensione dell'efficacia,*

della mancata ammissione alla prova scritta, relativa alla selezione di accesso ai

corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visto il decreto cautelare monocratico n. 2517 del 3 maggio 2019;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 la dott.ssa Gabriella De Michele e uditi per le parti 1

Rilevato che, con decreto presidenziale n. 81 in data 8 maggio 2019, la materia oggetto del ricorso in esame è stata riconosciuta di competenza della sezione interna III bis di questo Tribunale, in considerazione dei problemi interpretativi emersi, in presenza di possibile impugnazione sia di atti ministeriali presupposti che di successivi provvedimenti degli Atenei, per l'attivazione e la conclusione delle previste procedure selettive;

Rilevato che il vigente decreto di riparto delle materie non contiene precisazioni, in ordine a fasi processuali decisorie, già avviate e non ancora concluse;

Ritenuto che, in tale contesto, debbano trovare applicazione i principi generali, in tema di precostituzione del giudice naturale e che la trasmissione ad altro ufficio giudiziario non possa essere disposta senza conclusione della fase cautelare, avviata con procedura d'urgenza ex art. 56 c.p.a.;

Ritenuto altresì che, nel caso di specie, possa confermarsi la sussistenza dei

presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, nei termini precisati nel decreto monocratico citato nelle premesse;

Dato rituale avviso alle parti per questione rilevata d'ufficio, ex art. 73 cod. proc. amm.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), **Accoglie** l'istanza cautelare e, per l'effetto, conferma quanto disposto col decreto monocratico n. 2517 del 3 maggio 2019; demanda alla Segreteria la trasmissione del fascicolo alla sezione III bis, competente per l'ulteriore trattazione, implicante fissazione dell'udienza di merito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente, Estensore

Vincenzo Blanda, Consigliere

Achille Sinatra, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO